

TI_GERICHTE 52.2005.13 vom 7. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.13

FR: TI_GERICHTE 52.2005.13 du 7 février 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.13 del 7 febbraio 2005

Regeste

manifesto abuso da parte di una cittadina straniera nell'invocare il proprio matrimonio, ormai svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito di nazionalità svizzera

Erwägungen

E. 1

CO 1

E. 1.3

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.

E. 1.4

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà precisato in seguito (consid. 5.), non è infatti necessario procedere all'audizione di _____, in quanto non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. 2. Il Consiglio di Stato ha innanzitutto ritenuto irricevibile l'impugnativa del 25 novembre 2004, in quanto inoltrata dall'insorgente dopo la scadenza del termine ricorsuale. Ora, sapere se nel caso concreto la notificazione della decisione dipartimentale del 30 settembre 2004 sia validamente avvenuta a seguito del suo immediato invio per raccomandata oppure se il termine di ricorso abbia cominciato a decorrere soltanto con la consegna diretta della risoluzione il 18 novembre 2004 può rimanere indeciso, dal momento che il Consiglio di Stato, seppur a titolo abbondanziale, ha in ogni caso respinto il gravame nel merito tutelando pure da questo profilo la risoluzione dipartimentale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti della ricorrente in merito alla tempestività del suo precedente gravame, come pure la sua richiesta intesa ad ottenere la restituzione dei termini ricorsuali. 3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorché il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente ommesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, il ricorrente commettesse un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'insorgente volti a confutare la natura fittizia delle nozze, laddove adduce di aver conosciuto e frequentato la moglie già un paio di anni prima del matrimonio e di essere rimasto in contatto con la stessa quando ella soggiornava nella Repubblica Dominicana inviandole del denaro per il suo mantenimento e quello dei figli.

5. 5.1. La ricorrente è entrata in Svizzera il 26 luglio 2003 per vivere con il marito, cittadino elvetico, con cui si era sposata il 21 febbraio precedente nella Repubblica Dominicana, ottenendo per tale motivo un permesso di dimora annuale valido fino al 25 luglio 2004. I coniugi RI 1 si sono separati di fatto già dopo poco più di 8 mesi di matrimonio. È incontestato infatti che essi hanno cessato di vivere insieme a partire dal 9 aprile 2004 dopo un violento litigio. Sapere se la disunione sia imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Il 15 luglio 2004 l'insorgente è andata a vivere in un appartamento di un locale e mezzo a, sottoscrivendo un contratto di locazione di durata indeterminata con prossima scadenza per la disdetta per il 30 giugno 2005. La separazione dura ormai da una decina di mesi e nessun elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria. Non sono certo delle semplici telefonate tra i coniugi, peraltro caratterizzate a volte da una certa tensione, che permettono di ritenere il contrario (v. verbale d'interrogatorio 2 settembre 2004 della ricorrente, pag. 5).

5.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'aprile 2004, al fine di ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito. Allo scopo di confutare le intenzioni di divorzio ventilate durante l'interrogatorio di polizia da _____ poco dopo il litigio del 9 aprile 2004 e per dimostrare che una loro riconciliazione non sarebbe da escludere in futuro e a determinate condizioni, la ricorrente chiede di procedere all'audizione del marito. Sennonché, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire il marito dell'insorgente. Avvalendosi della facoltà di procedere all'apprezzamento anticipato delle prove, questo Tribunale non ritiene pertanto necessario raccogliere la testimonianza di _____. Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà di ricomporre la

comunione coniugale non appena il marito cambierà il proprio atteggiamento nei suoi confronti. A torto poi la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe incompatibile con lo spirito del nuovo diritto del divorzio che prevede, in caso di disaccordo, che lo scioglimento dell'unione coniugale può essere richiesto dopo un periodo di separazione di due anni al fine di concedere ai coniugi un lasso di tempo sufficiente per poter eventualmente riconciliarsi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare come le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri siano sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio pendente è ininfluenza per il presente giudizio per i motivi adottati in precedenza. 6. Resta da verificare la proporzionalità della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. _____ risiede da circa un anno e mezzo nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali nella Repubblica Dominicana, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 28 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone assolutamente alcun problema di riadattamento. Nella Repubblica Dominicana vivono peraltro i suoi tre figli nati da precedenti relazioni. Il semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole. Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare. Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva del principio della proporzionalità. 7. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, non rinnovando il permesso di soggiorno all'interessata. 8. Stando così le cose, il ricorso va respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, dal momento che il gravame era destinato all'insuccesso sin dall'inizio. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAm e la Lag; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, complessive fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: ; terzi implicati

E. 2

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.